



**1.** Con ricorso depositato in data 25.02.2019, Sama Sadiku proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale – sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.

Il PM interveniva depositando conclusioni scritte contrarie all'accoglimento.

All'udienza del 05.05.2021, all'esito dell'audizione del ricorrente, la causa era riservata in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice.

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

**2.** La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, inizialmente il sistema era completato dalla previsione del diritto alla protezione umanitaria, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Tale norma prevedeva che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"* (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).

Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità e dell'atipicità che trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma le disposizioni costituzionali o internazionali vigenti imponevano comunque allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione.

Rientravano in tale fattispecie, in particolare, alcune ipotesi previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 (divieti di espulsione di cui alle lett. a) e b), laddove pur ricorrendo situazioni sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/2007, tali forme di protezione non potevano essere riconosciute (tipicamente per la presenza dei reati ostativi di cui agli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 251/2007), e si procedeva quindi al riconoscimento della protezione umanitaria in applicazione del principio di *non refoulement*.

La giurisprudenza di legittimità aveva poi individuato una serie di ipotesi riconducibili ai *seri motivi* (clausola suscettibile di ampia interpretazione), ricomprendendo nella stessa varie situazioni soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei

diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari (cfr. Cass. n. 26887/2013).

Da ultimo, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poteva venire in rilievo anche il dato dell'integrazione sociale del richiedente, con la precisazione, tuttavia, che "il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili" (v. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, con un indirizzo successivamente confermato anche da Sezioni Unite Cassazione n. 29460/2019).

La materia è stata successivamente disciplinata dal D.L. n. 113 del 2018, in vigore dal 5.10.2018, che ha abrogato l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 introducendo i permessi di soggiorno c.d. speciali, da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario, quali ad esempio le cure mediche (art. 19 comma 2, lett. d-bis del D.LGs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D.LGs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42 bis del D.LGs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del D.LGs. n. 286/1998 (cd. "protezione speciale"). Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D.LGs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater).

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., l'abrogazione del permesso di natura umanitaria, previsto dal D.L. n. 113 del 2018, non si applicava alle domande proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), trovando applicazione in queste ipotesi la disciplina di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs n. 286 del 1998, ovvero la clausola generale concernente "i seri motivi di carattere umanitario" da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano (cfr. Cass. SSUU n. 29460/2019)

Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la legge abrogata non era del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all'abrogazione; il principio d'irretroattività è volto, infatti, a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l'immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano

compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite. Ciò, in quanto, il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento volto al suo accertamento, di conseguenza, non incide sull'insorgenza del diritto e non sorge, come affermato nell'ordinanza di rimessione, per effetto dello svolgimento del procedimento.

Il sistema è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 130/2020, in vigore dal 22.10.2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), con un sostanziale ampliamento dei casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. insorti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. n. 113/18 aveva eliminato: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))*".

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Con riguardo alla prima fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998 (peraltro espressamente richiamata in sede di conversione), per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.

A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie.

Il decreto-legge n. 130/2020 contiene una disciplina transitoria. L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede infatti espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

3. Ciò premesso, la Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo che le vicende dallo stesso riferite non fossero attendibili.

In particolare, il richiedente ha riferito alla commissione di essere nato e di aver sempre vissuto a Kandi; di appartenere al gruppo etnico dendi e di essere di religione musulmana; di aver lavorato come muratore; che la sua famiglia materna venerava degli idoli; che sia la nonna che la madre, sin da piccolo, lo portavano ad assistere alla celebrazione di riti e cerimonie; che, secondo questa religione tradizionale, gli spiriti si tramandavano di generazione in generazione e che, dopo la nonna, sarebbe stato il turno di sua madre e successivamente il suo; che, per tale ragione, quando era piccolo sua madre gli fece dei tagli sulla pelle, in modo da scongiurare le aggressioni degli spiriti che frequentemente avvenivano sia ai danni della nonna che della madre; che, durante tali attacchi, la persona coinvolta diventava aggressiva, perdeva totalmente il controllo e poteva arrivare ad uccidere; che, nel 2005, sua madre – che era una maestra – ebbe uno di questi attacchi e fu costretta a lasciare la scuola; di avere interrotto gli studi a causa di questo evento, all'età di 11 anni; che alla morte di sua madre, avvenuta il 25 febbraio 2016, aveva cominciato ad avere degli incubi e a manifestare dei malesseri, ragione per la quale si era spostato a Malaville per poi proseguire il suo viaggio verso la Libia, sino a giungere in Italia; che, in caso di rimpatrio, temeva di essere aggredito dagli spiriti e di ammalarsi per causa loro, considerato anche che i medici si rifiutano di curare casi simili, perché spaventati.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 05.05.2021, il ricorrente confermava quanto dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale e precisava che quando sua madre aveva delle crisi dovute agli attacchi degli spiriti, cominciava ad urlare, diventava aggressiva e che anche i medici avevano paura di avvicinarsi e di curarla; che solo alcune persone anziane riuscivano a calmarla; che le persone erano intimorite dalla famiglia della madre; che, quando aveva 11 o 12 anni, le crisi della madre cominciarono ad essere piu' gravi; di aver cominciato a lavorare come muratore, ma che le persone lo evitavano ed avevano paura che potesse diventare aggressivo, come la madre; che, di conseguenza, aveva avuto difficolta' nella ricerca di un impiego; che, dopo la morte della madre, aveva cominciato a fare degli incubi ed avere paura di ammalarsi; che, seguendo il consiglio che la madre gli aveva dato prima di morire, si era allontanato dal luogo di residenza per poi lasciare definitivamente il paese.

Alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene la Corte che nel caso in esame ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 A 2) della Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato dall'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 251/2007.

In particolare, si rileva come le dichiarazioni del richiedente debbano nel complesso ritenersi attendibili, in quanto precise e dettagliate oltre che sufficientemente coerenti sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla luce delle fonti COI consultate.

Il ricorrente ha sostanzialmente riferito che alcuni membri della famiglia materna, ed in particolare la nonna e la mamma, erano affette da una patologia mentale che le portava a sperimentare delle crisi psicotiche, sebbene lo stesso, al pari della comunita' di appartenenza, attribuisca tali disturbi mentali ad una sorta di "possessione" da parte degli idoli adorati dalla famiglia materna, nell'ambito di una religione tradizionale. Le dichiarazioni rese in tal senso appaiono credibili e sono altresì corroborate dalla presenza di circa 30 cicatrici lineari in diverse sedi del corpo del ricorrente, il quale riferisce di essere stato sottoposto a tali incisioni rituali da parte della madre con l'intento di proteggerlo dagli spiriti maligni (cfr. Certificato ASL Napoli Centro P.O. Loreto nuovo del 02.04.2019, in atti).

Orbene, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente emerge che le patologie mentali da cui erano affette la nonna e la mamma, e le crisi ad esse connesse, hanno inciso in maniera significativa su alcuni dei suoi diritti fondamentali, quali quello all'educazione e al lavoro. Egli, invero, ha affermato che all'eta' di 11-12 anni fu costretto ad interrompere gli studi a seguito di una grave crisi psicotica della madre, che era una maestra e che perse il lavoro a seguito di tale circostanza.



Ancora, il ricorrente spiega di aver subito frequenti discriminazioni da parte della comunità di appartenenza, che lo isolava temendo che la malattia mentale fosse “contagiosa” o che potesse diventare aggressivo, in quanto “posseduto” dagli spiriti maligni, come in passato era accaduto per la madre e la nonna. Per tale ragione, incontrava difficoltà nella ricerca di un impiego e, sebbene avesse iniziato a lavorare come muratore, veniva isolato dalle persone del villaggio, impaurite (*“pensavano che avessi una malattia contagiosa o che diventassi aggressivo”*). A ciò si aggiunge che anche i medici si mostravano intimoriti dalle crisi psicotiche della madre del ricorrente, il quale afferma che, di conseguenza, non era garantito il diritto alle cure mediche e alla salute (*“quando vai in ospedale i medici capiscono che hai gli idoli hanno paura e ti cacciano. Loro hanno paura di essere attaccati”*).

A giudizio del Collegio, trattasi di una serie di misure che, per il loro carattere differenziato e ripetuto nel tempo – essendo state sperimentate dal ricorrente sin dall’infanzia – sono “sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo”, come stabilito dall’art. 7 comma 1 lett a) del D. lgs. 251/07 per l’identificazione degli “atti di persecuzione”, ai sensi e per gli effetti del riconoscimento dello status di rifugiato.

Peraltro, la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente in merito agli atteggiamenti della comunità di appartenenza e alla stigmatizzazione subita risultano altresì corroborati dalle informazioni sul paese di origine consultate, secondo le quali *“Nella società beninese, la “malattia mentale” è generalmente considerata causata da possessione demoniaca o stregoneria piuttosto che da una malattia. Le persone con malattie mentali sono rifiutate e maltrattate dalle loro famiglie e dal pubblico in generale, e sono spesso costrette a ricorrere alla violenza per essere accettate e “guadagnarsi” da vivere. In un’intervista telefonica con la Direzione della Ricerca, uno psicoeducatore formato e rappresentante degli Amici di St-Camille (Amis de la Saint-Camille) ha anche affermato che, in Benin, le persone con malattie mentali sono associate alla stregoneria (Les Amis de la Saint-Camille 24 maggio 2013). Il rappresentante ha spiegato che non sono considerati [traduzione] “malati” ma “posseduti dai demoni” (ibid.)”<sup>1</sup>*

Secondo un autorevole studio, in Benin, nonostante la formazione di specialisti in salute mentale sia prevista sin dal 1985, i livelli di formazione rimangono bassi a causa della durata della formazione e dello scarso interesse nei confronti di questo tipo di specializzazione, dovuto alla

---

<sup>1</sup> Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Benin: Treatment of people with mental illness, including schizophrenics, by society and the authorities (2009-May 2013), 10 June 2013, BEN104449.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/52cd07004.html> (consultato il 21 giugno 2021)

stigmatizzazione associata ai disturbi mentali<sup>2</sup>. Lo stesso studio riporta che in Benin, sono presenti 0.16 specialisti in malattie mentali per 100.000 abitanti e 0.44 posti letto per malati psichiatrici ogni 100.000 posti letto<sup>3</sup>, dati che supportano le dichiarazioni del ricorrente in merito al forte stigma associato a tali tipi di patologie, e alla risposta totalmente insufficiente da parte del sistema sanitario.

Pertanto, gli eventi narrati dal ricorrente, avvenuti nel paese di origine, possono certamente qualificarsi come atti persecutori.

In secondo luogo, la circostanza che il ricorrente abbia subito atti persecutori, per come innanzi argomentato, a causa delle malattie mentali da cui erano affetti alcuni membri della sua famiglia, e che tali disturbi mentali fossero associati dalla comunità di appartenenza alla circostanza che la sua famiglia materna adorasse degli “idoli maligni” nell’ambito di una religione tradizionale, consente di identificare plurimi nessi causali con i motivi presi in considerazione dall’art. 1 A 2) della Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato dall’art. 2 comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, vale a dire quello della persecuzione per motivi religiosi e per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, quello della famiglia, intesa come unione di individui riconoscibili come un gruppo nella società, che condividono una caratteristica o elemento che li unisce e consente loro di distinguersi dalla società in generale.

Quanto al giudizio prognostico relativo ai rischi cui il ricorrente andrebbe incontro, in caso di rimpatrio, occorre in primo luogo rilevare che il ricorrente afferma di temere di essere “attaccato dagli spiriti”. A tal proposito, appare evidente che tale timore, che certamente presenta una componente soggettiva, vada letto come timore di ammalarsi e di essere soggetto a crisi psicotiche al pari della madre e della nonna. Tale eventualità non può evidentemente essere oggetto di valutazione da parte del Collegio, sebbene agli atti risulti una relazione medica a firma di un medico specialista in Psichiatria della ASL Napoli Centro UOSM 24/73 e 31, datata 02.04.2019, nella quale si legge che il ricorrente, al momento della visita, riferiva sintomi associabili ad un disturbo delirante.

A margine delle possibili ed eventuali evoluzioni dei disturbi mentali manifestati dal richiedente, e della certamente inadeguata capacità di cura da parte del sistema sanitario del paese di origine, ritiene il Collegio che, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe comunque esposto al rischio di subire nuovamente atti persecutori in ragione della sua appartenenza ad una famiglia

---

<sup>2</sup> Maiga, Djibo Douma, and Julian Eaton. “A survey of the mental healthcare systems in five Francophone countries in West Africa: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger and Togo.” *International psychiatry : bulletin of the Board of International Affairs of the Royal College of Psychiatrists* vol. 11.3 69-72. 1 Aug. 2014, p. 72

<sup>3</sup> Ibidem. P. 71. Tabella 3

identificata dalla comunità di appartenenza come veneratrice di spiriti maligni, nell'ambito di una religione tradizionale e che, di conseguenza, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riproposta in data 15.01.2021, stante il rigetto da parte del locale C.O.A. in data 11.04.2019 (alla cui liquidazione si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- riconosce al richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07;
- compensa le spese;
- ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002;

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 31.05.2021.

**Il Giudice est.**

Dott.ssa Francesca Iervolino

**Il Presidente**

Dott.ssa Rosa Sergio